



CITTÀ DI POTENZA

N. 20/2022 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

PRESCRIZIONI PER INCONTRO DI CALCIO “POTENZA - JUESTABIA” DEL 16/04/2022

IL SINDACO

ACQUISITA la nota prot. 0006318 del 9 aprile 2022, prodotta dalla Questura di Potenza, che ha chiesto di “*voler disporre*”, in occasione dell'incontro di calcio “POTENZA-JUESTABIA” del 16 aprile 2022, valevole per il Campionato Nazionale di Lega Pro-girone C,

“- *la chiusura pomeridiana del fioraio presente nell'area antistante gli ingressi della curva locali e distinti;*

- *il divieto assoluto all'interno e negli esercizi commerciali adiacenti lo stadio, di vendita di bevande alcoliche e di qualsivoglia bevanda in contenitori di vetro, alluminio o altro materiale contundente, fatta eccezione per la sola consumazione al tavolo senza alcuna possibilità di asporto da parte degli avventori*”;

RITENUTO opportuno, per particolari motivi di sicurezza e ordine pubblico, in occasione dell'incontro di calcio di sabato 16 aprile 2022, adottare i divieti proposti dalla Questura;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa,

- **è fatto obbligo** al titolare dell'esercizio di commercio al dettaglio di piante e fiori, con ingresso nell'area antistante lo stadio A.Viviani, in occasione dell'incontro di calcio “POTENZA-JUESTABIA”, **di provvedere alla chiusura al pubblico del predetto esercizio alle ore 13,00 di sabato 16 aprile 2022**, con l'obbligo di sgomberare l'area antistante l'ingresso del medesimo entro la stessa ora;

è fatto divieto, in occasione dell'incontro di calcio “POTENZA-JUESTABIA”, di sabato 16 aprile 2022, all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A.Viviani per tutta la sua permanenza e, **dalle ore 14,00 alle ore 21,30**, agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ubicati nell'area circostante lo stadio “A.Viviani” di seguito specificata: via N. Sauro, via A.Viviani, via G. Marconi di questa città, di **vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande alcoliche, è consentita la consumazione al tavolo di bevande alcoliche senza alcuna possibilità di asporto da parte degli avventori solo nei pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande (Ristorazione con somministrazione assistita)**;

- è fatto divieto, in occasione dell'incontro di calcio "POTENZA-JUESTABIA" di sabato 16 aprile 2022, all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A.Viviani per tutta la sua permanenza e dalle ore 14,00 alle ore 21,30 agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ubicati nell'area circostante lo stadio "Viviani" di seguito specificata: via N. Sauro, via A.Viviani, via G. Marconi di questa città, di vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande e alimenti in contenitori in vetro o alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, è consentita la consumazione al tavolo di bevande e alimenti in vetro senza alcuna possibilità di asporto da parte degli avventori solo nei pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande (Ristorazione con somministrazione assistita).

Il presente provvedimento è trasmesso preventivamente alla Prefettura.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

D I S P O N E

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso via P.E.C. alla PREFETTURA di Potenza e alla QUESTURA di Potenza e, tramite posta interna, alle UU.DD. "URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO-Ufficio Suap Attività Produttive", "POLIZIA LOCALE", "SERVIZIO ISTITUZIONALI -URP e Ufficio STAMPA". L'U.D. POLIZIA LOCALE è incaricata dell'attività di controllo e vigilanza.

L'Ufficio Suap Attività Produttive dell'U.D. ASSETTO DEL TERRITORIO è incaricato di notificare il presente provvedimento via p.e.c. all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A.Viviani di questa città ed al commerciante su area privata con ingresso nell'area antistante lo stadio A,Viviani.

L'URP e l'Ufficio STAMPA dell'U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI sono incaricati di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente e di darne massima diffusione.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 14 aprile 2022

*Pratica istruita dalla P.O. Att.Produttive
dott.ssa Maria Teresa Laraia*

*IL SINDACO
(MARIO GUARENTE)*